



COMUNE DI TRENTO

**CAMBIO SPECIFICA DESTINAZIONE
IN ZONA DESTINATA AI SERVIZI DI QUARTIERE**

articolo 59 comma 4 della legge provinciale n.15 del 4 agosto 2015

**CAMBIO SIGLA DI SPECIFICA DESTINAZIONE FUNZIONALE
DA ZONA G-IB A ZONA G-IB-PR - "FONDAZIONE KOFLER"
IN COMUNE CATASTALE COGNOLA**

RELAZIONE

Servizio Urbanistica

Trento, gennaio 2024

Relazione

L'area oggetto di cambio sigla di specifica destinazione funzionale, di proprietà della Fondazione B. Kofler, è contraddistinta dalla p.ed. 368/1 nel comune catastale di Cognola.

Essa corrisponde a un lotto su cui insiste una scuola dell'infanzia, con il relativo giardino di pertinenza.

La Fondazione ha manifestato l'interesse a realizzare un garage pertinenziale nel sottosuolo della suddetta particella, attualmente compresa in G - zone destinate ai servizi di quartiere, con destinazione di zona IB - istruzione di base, di cui all'articolo 69 delle norme di attuazione del PRG. Tale istanza è accolta favorevolmente dall'Amministrazione comunale, prefigurate le ripercussioni positive in termini di dotazioni di parcheggi e di valorizzazione in via generale delle aree circostanti.

Preso atto che la realizzazione di un garage interrato non è ammissibile dalla vigente sigla di specifica destinazione di zona, si rende necessario integrare il relativo cartiglio con la sigla PR – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati. La sigla di zona verrà quindi modificata, per l'intera particella p.ed. 368/1 CC Cognola, da "IB" a "IB-PR", così da risultare compatibile con le funzioni che si intenderebbero insediare.

Negli estratti del PRG di seguito riportati si evidenzia lo stato attuale e la proposta di modifica che nella zona G – *Zone destinate ai servizi di quartiere*, alla sigla IB – *istruzione di base integra la sigla PR – parcheggi a raso e interrato*

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 della Legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 - Legge provinciale per il governo del territorio, nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche individuate del PRG è ammessa con deliberazione della Giunta comunale la realizzazione di ogni tipologia di servizi e attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard urbanistici.

Il cambio di sigla in questione non comporta l'assoggettamento alla procedura di rendicontazione urbanistica in conseguenza dell'applicabilità delle condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8, lettera d) del regolamento provinciale in materia di valutazione ambientale strategica approvato con DPP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche.